



Corte IV
D-4905/2020

Sentenza del 9 ottobre 2020

Composizione

Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Yannick Antoniazza-Hafner;
cancelliere Jesse Joseph Erard.

Parti

A. _____, nato il (...), alias
B. _____, nato il (...), alias
C. _____, nato il (...),
Sri Lanka,
patrocinato dal signor Alexandre Mwanza, Migrant ARC-EN-
CIEL, ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.

Oggetto

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allonta-
namento;
decisione della SEM del 23 settembre 2020 / N (...).

Visto:

la domanda di asilo che A._____ ha presentato in Svizzera il 24 giugno 2020,

il rilevamento delle generalità del 1° luglio 2020 (cfr. atto [...]12/9 [di seguito: verbale 1],

l'atto medico F2 del 2 luglio 2020 (cfr. atto [...]14/4),

il verbale relativo al colloquio personale Dublino del 6 luglio 2020 (cfr. atto [...]16/2 [di seguito: verbale 2]) e quello concernente l'audizione sulla tratta di esseri umani (cfr. atto [...]19/10 [di seguito: verbale 3]),

gli ulteriori atti medici F2 rispettivamente di data 5 agosto 2020 e 28 agosto 2020 (cfr. atti [...]24/2 e [...]26/2),

la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 23 settembre 2020, notificata il 28 settembre 2020 (cfr. atto [...]32/10), mediante la quale detta Segreteria non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31) ed ha pronunciato il trasferimento dell'interessato verso la Francia,

l'atto medico F2 del 23 settembre 2020 (cfr. atto [...]34/2),

il ricorso del 2 ottobre 2020 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata 5 ottobre 2020) inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione della SEM con il quale il ricorrente ha concluso all'annullamento della decisione, alla constatazione della competenza della Svizzera ed all'esame materiale della domanda d'asilo; altresì ha chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria parziale, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, il tutto con protestate spese,

i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,

e considerato:

che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),

che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31–33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c e art. 52 PA,

che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso,

che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),

che, giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento,

che, prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III),

che, se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa a carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2),

che, ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7–15),

che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente – enumerato al capo III – è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri),

che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III),

che, contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1),

che, giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implicino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente,

che lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a prendere in carico – in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22 e 29 – il richiedente che ha presentato la domanda in un altro Stato membro (art. 18 par. 1 lett. a Regolamento Dublino III),

che gli obblighi di cui all'art. 18 par. 1 lett. c–d vengono meno se l'interessato si è allontanato dal territorio degli Stati membri per almeno tre mesi, sempre che l'interessato non sia titolare di un titolo di soggiorno in corso di validità rilasciato dallo Stato membro competente (cfr. art. 19 par. 2 Regolamento Dublino III),

che, giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato

membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete,

che, nel caso di specie, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato, dopo consultazione del sistema centrale d'informazione sui visti («CS-VIS») che il ricorrente era titolare di un visto valido dal 12 novembre 2019 al 12 febbraio 2020 rilasciato dalla Francia,

che nel corso del colloquio personale Dublino del 6 luglio 2020, l'interessato ha confermato tali riscontri, narrando di essersi recato legalmente in Francia nel gennaio del 2020 grazie al visto ottenuto dalla rappresentanza francese in D. _____; ch'egli ha inoltre dichiarato di aver lasciato il territorio degli Stati membri l'11 o il 12 febbraio 2020 e di essere ritornato in Sri Lanka; che da ultimo, egli ha sostenuto di essere nuovamente espatriato il 16 giugno 2020, giungendo in Svizzera il 23 giugno 2020,

che essendo il visto in parola scaduto da meno di sei mesi al momento del deposito della domanda d'asilo, il 21 luglio 2020 la SEM ha presentato alle autorità francesi competenti, nei termini fissati all'art. 21 par. 1 Regolamento Dublino III, una richiesta di presa in carico fondata sull'art. 12 par. 4 Regolamento Dublino III (cfr. atto [...]21/7),

che il 21 settembre 2020, le autorità francesi hanno espressamente accettato il trasferimento del ricorrente verso la Francia, in applicazione della stessa disposizione, ovvero l'art. 12 par. 4 Regolamento Dublino III (cfr. atto [...]28/1),

che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto inverosimile l'allegazione secondo la quale il ricorrente avrebbe fatto ritorno illegalmente in Sri Lanka fra il febbraio del 2020 e il giugno del 2020; che in tal senso, egli non avrebbe fornito prova alcuna dell'asserito viaggio; che oltretutto, sembrerebbe improbabile che – avendo appena ricevuto un visto per entrare lecitamente in Europa – egli si esponesse ai rischi di un viaggio irregolare a meno di sei mesi dalla scadenza del visto,

che dappoi, le autorità francesi avrebbero esplicitamente accettato la loro competenza sebbene avvisate del supposto rientro in Patria,

che pertanto, la SEM ha ritenuto data la competenza della Francia per la trattazione della domanda d'asilo del richiedente,

che tuttavia *in casu* l'insorgente contesta tale competenza,

che l'autorità inferiore non avrebbe debitamente ponderato l'asserzione secondo la quale egli avrebbe fatto rientro in Sri Lanka fra il febbraio del 2020 e il mese di giugno di medesimo anno; che di conseguenza, con tale assunto il ricorrente parrebbe alludere al fatto che avendo egli lasciato il territorio degli Stati membri ai sensi dell'art. 12 par. 4 Regolamento Dublino III, la competenza della Francia sarebbe cessata,

che inoltre, la SEM avrebbe indotto all'errore le autorità francesi giacché il verbale dell'audizione Dublino sarebbe in lingua italiana e che le autorità francesi non esaminerebbero, a suo dire, le richieste in lingua straniera; che così facendo il ricorrente censura implicitamente una violazione del principio della buona fede nella relazione fra gli Stati,

che oltre a ciò, la richiesta di presa in carico trasmessa dalla SEM alle autorità francesi non conterrebbe le informazioni previste dagli art. 31 e 32 Regolamento Dublino III,

che orbene, nel caso in esame le argomentazioni ricorsuali non possono essere condivise dal Tribunale,

che anzitutto, il ricorrente non ha prodotto alcun mezzo di prova atto a rendere verosimile il supposto ritorno in Sri Lanka fra il febbraio e il giugno del 2020 (come avrebbe potuto essere per esempio il biglietto aereo per mezzo del quale si sarebbe recato in Patria); che del resto, egli nemmeno ha chiarito, né durante l'audizione Dublino così come neppure nel gravame, le ragioni che lo avrebbero spinto a ritornare in Patria in tale frangente,

che d'altro canto, anche l'accettazione espressa da parte delle autorità francesi di prendere in carico l'interessato, benché informate delle dichiarazioni dell'insorgente (cfr. atto [...]21/7), costituisce indizio del non rientro,

che pertanto, l'insorgente non ha provato né reso verosimile di aver lasciato il territorio degli Stati membri dopo esservi entrato munito di un visto,

che inoltre, il Tribunale rileva che lo Stato membro richiedente (*in casu*, la Svizzera) ha il dovere di comunicare allo Stato membro richiesto ogni fattualità importante, del quale è a conoscenza, affinché questi possa opporre, se del caso, la cessazione delle competenze (cfr. sentenza del Tribunale D-4198/2016 dell'11 luglio 2016; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Ve-rordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitsystem, Vienna 2014, punto 10 ad art. 19, pag. 179 e 180),

che su tali presupposti, la richiesta di presa in carico inoltrata alle autorità francesi dalla SEM, non appare pervasa da vizi sostanziali,

che in effetti, nell'apposito formulario (cfr. atto [...]21/7) – redatto peraltro in lingua francese – l'autorità di prima istanza ha avuto cura di riportare le dichiarazioni di A. _____ in merito all'allegato ritorno in Sri Lanka,

che così stando le cose, nulla impediva alle autorità francesi di richiedere presso i loro omologhi svizzeri un complemento di informazioni o, eventualmente, di opporsi al trasferimento,

che non da ultimo, è doveroso rammentare che sebbene ai sensi degli art. 31 e 32 del Regolamento Dublino III spetti alle autorità incaricate per l'esecuzione del trasferimento rimettere – se del caso – alle autorità straniere competenti le informazioni che consentono un'adeguata assistenza medica alla persona trasferita, ciò non costituisce in alcun modo un prerequisito per l'accettazione, da parte di quest'ultime autorità, del trasferimento dell'interessato nel loro territorio (cfr. sentenza del Tribunale D-2641/2017 dell'11 maggio 2017),

che di conseguenza, alla luce delle suesposte considerazioni, la competenza della Francia è di principio data,

che negli stessi termini nemmeno vi sono fondati motivi di ritenere che in tale Stato sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implicino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2^a frase Regolamento Dublino III),

che, peraltro, il Paese in questione è legato alla CartaUE e firmatario, della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni,

che, di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello

status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]),

che tale presunzione non è tuttavia assoluta e può essere confutata in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5); che la stessa va inoltre scartata d'ufficio in presenza di violazioni sistematiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o di indizi seri di violazioni del diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della Corte EDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09, R.U. contro Grecia del 7 gennaio 2011, 2237/08, §74 segg.; sentenza della CGUE del 21 dicembre 2011, C-411/10 e C-493/10 [Grande Sezione]),

che orbene, anche prendendo in considerazione le censure mosse nel gravame dal ricorrente, in assenza di una pratica attuale avverata di violazione sistematica delle norme comunitarie minime in materia, il rispetto da parte della Francia dei suoi obblighi concernenti i diritti dei richiedenti l'asilo sul suo territorio è presunto (cfr. fra le tante, sentenze del Tribunale D-5996/2019 del 21 novembre 2019 e D-6652/2020 dell'11 febbraio 2020 consid. 6),

che conseguentemente, alla luce di quanto precede, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2^a frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie,

che proseguendo nell'analisi, è ora necessario determinare se vi siano indizi seri e sufficienti che permettano di confutare la presunzione di sicurezza del richiedente l'asilo nel caso concreto,

che in proposito l'insorgente ritiene che in Francia la sua domanda d'asilo non verrebbe confacentemente ponderata non avendo egli rispettato le condizioni di ottenimento di un visto (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 3 e 4); che nel suo esposto egli fa esplicito riferimento alla clausola di sovranità di cui all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III, rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità,

che ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda,

che la SEM nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che la modifica dell'art. 106 cpv. 1 LAsi ha ristretto il potere d'esame del Tribunale; che in tal senso il Tribunale può e deve unicamente controllare che l'autorità inferiore abbia esercitato il suo potere d'apprezzamento ovvero se la SEM ha fatto uso di tale potere e l'ha fatto secondo criteri oggettivi e trasparenti; che in questi casi il Tribunale non può sostituire il suo apprezzamento a quello della SEM,

che l'applicazione della clausola di sovranità è obbligatoria qualora il trasferimento violi la CEDU o altre norme di diritto internazionale alle quali la Svizzera è legata (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8),

che preliminarmente, è d'uopo osservare che l'insorgente non ha reso verosimile che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a prenderlo in carico e a portare a termine la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura, né è stato in misura di desumere – al di là di generiche allegazioni – indizi oggettivi atti a dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno nell'ossequio dei suoi obblighi internazionali, rinviandolo in un Paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale Paese,

che in questo senso, la sua censura si riduce ad una mera asserzione di parte,

che del resto, contrariamente a quanto asserito con il gravame (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 4), nulla osta a che l'interessato adisca le autorità francesi qualora ritenesse che la procedura d'asilo ivi avviata sia gravata da carenze,

che infine, quo allo stato di salute dell'insorgente, v'è da osservare che il respingimento forzato di persone che soffrono di problematiche valetudinarie, costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in casi eccezionali; che ciò risulta essere il caso segnatamente laddove la malattia dell'interessato si trovi in uno stadio a tal punto avanzato o terminale da

lasciar presupporre che, a seguito del trasferimento, la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della Corte EDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1),

che una violazione dell'art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della Corte EDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.),

che orbene, dai numerosi atti medici F2 versati agli atti, si evince come il richiedente lamenti dolore ad un braccio in ragione di una pregressa ferita da arma da fuoco; che, tuttavia, le condizioni di salute del medesimo non appaiono di una gravità tale da comportare una violazione della precitata giurisprudenza per il caso in cui fosse allontanato in Francia,

che del resto nel rapporto medico del 23 settembre 2020 (cfr. atto [...]34/2), viene espressamente sconsigliato un intervento chirurgico; che oltremodo, nel suo memoriale ricorsuale, il ricorrente non ha allegato, né tantomeno dimostrato, ch'egli non sarebbe in grado di viaggiare o che il suo trasferimento verso la Francia rappresenterebbe un pericolo concreto per la sua salute,

che inoltre la Francia, in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza),

che è d'altronde notorio che la Francia disponga di strutture mediche efficienti (cfr. fra le tante, sentenze del Tribunale F-4716/2019 del 19 settembre 2019 e E-1275/2019 del 22 marzo 2019),

che lo stato di salute dell'insorgente non rappresenta quindi un ostacolo ad un trasferimento verso la Francia,

che in altre parole, l'insorgente non ha dimostrato, né reso perlomeno verosimile, che le sue condizioni esistenziali in Francia rivestirebbero un tale

grado di disagio e di gravità che sarebbero costitutive di un trattamento contrario all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura,

che in conclusione, nella presente fattispecie, non ci sono elementi per ritenere che l'autorità di prima istanza abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere discrezionale,

che non vi è dunque motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III,

che di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte della Svizzera, la Francia è competente per la ripresa in carico del ricorrente in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22, 29 Regolamento Dublino III; che quest'ultimo è tutt'oggi in vigore, sicché le argomentazioni circa l'inutilità e la natura obsoleta del medesimo (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 6) non mutano quanto sopra,

che quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo del richiedente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Francia conformemente all'art. 44 LAsi, posto che egli non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (art. 32 cpv. 1 lett. a OAsi 1),

che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStrI (RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2),

che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso la Francia, confermata,

che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo risulta senza oggetto,

che altresì, per lo stesso motivo succitato, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto,

che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta,

che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),

che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

(dispositivo alla pagina seguente)

Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3.

Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4.

Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale.

Il giudice unico:

Il cancelliere:

Daniele Cattaneo

Jesse Joseph Erard

Data di spedizione: